

OGGETTO: Convenzione con Equitalia Esatri S.p.A. per la riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti.

LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone l'approvazione della convenzione in oggetto, da stipularsi con Equitalia Esatri S.p.A. per la disciplina della riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare l'allegata convenzione da stipularsi con Equitalia Esatri S.p.A., per la disciplina delle modalità di riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti per il periodo 1.1.2008 – 31.12.2008.
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tributi di procedere alla sottoscrizione della convenzione stessa.

R E L A Z I O N E

Per la riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti e dell'I.C.I., nonché per il recupero coattivo dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, l'Ente si avvale di Equitalia Esatri S.p.A, Concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Milano.

Allo scopo di garantire economicità ed efficacia alla gestione dei servizi di riscossione, dal 2002 si è proceduto alla stipula, con Esatri, di apposite convenzioni tese a disciplinare la riscossione dei tributi citati nonché l'erogazione di servizi aggiuntivi.

Ciò ha consentito di far fronte, almeno in parte, ad una serie di problemi gestionali derivanti dall'entrata in vigore della riforma nazionale del sistema di riscossione a mezzo ruolo e altresì di assicurare all'Ente continuità di flussi finanziari.

In particolare, le convenzioni, costruite sulla base del protocollo sottoscritto a livello nazionale da ANCI e ASCO TRIBUTI in rappresentanza delle Aziende concessionarie, hanno consentito, in relazione alla tassa rifiuti, di trovare una soluzione positiva alle seguenti problematiche:

- a) abolizione dell'obbligo del non riscosso come riscosso;
- b) formazione di tanti ruoli quanti sono gli ambiti territoriali di competenza, in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti, anziché di un unico ruolo dato in carico al Concessionario della Provincia di Milano, con conseguente notevole allungamento di tempi di notifica e di riscossione delle cartelle;

- c) utilizzo di banche dati anagrafiche del Ministero delle Finanze non aggiornate, con il conseguente invio di migliaia di cartelle ad indirizzi errati.

Le convenzioni hanno consentito di affrontare tali problematiche attraverso:

- la garanzia di una anticipazione all'Ente, da parte del Concessionario, di un importo pari al 75% sul carico di riscossione;
- tempi abbreviati di riscossione, grazie ad una procedura incentrata sulla spedizione di avvisi bonari di pagamento, formati sulla base di una banca dati aggiornata, fornita dal Comune con scadenze di pagamento precise.
- l'attivazione di una pluralità di canali di pagamento quali: cellulari abilitati al servizio WAP, call center con carta di credito, ricevitorie SISAL, che si aggiungono a quelli già attivi: sportello Esatri, Internet, uffici postali, istituti di credito.

La misura del compenso applicato per la gestione delle procedure di riscossione e rendicontazione relativa agli avvisi bonari è richiesto nell'1,3% sul carico dei ruoli, da imputarsi allo specifico capitolo di bilancio n.260 "Spese riscossione tributi".

Per la riscossione delle somme non riscosse a mezzo avvisi spettano al Concessionario i compensi e i rimborsi delle spese determinati secondo la normativa vigente.

Con nota del 15.02.2008 il Concessionario ha rinnovato la proposta di convenzione destinata a disciplinare i rapporti con l'Ente a decorrere dal 2008.

La convenzione proposta ricalca in ogni sua parte, sia per quanto concerne gli aspetti procedurali che per quanto attiene al contenuto economico, le disposizioni in essere fino a tutto l'anno 2007.

Si propone di confermare le scelte gestionali compiute fino ad oggi, continuando ad avvalersi in via esclusiva del Concessionario per la riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti per l'anno 2008, approvando il testo della convenzione allegata, da stipularsi a cura del Direttore del Settore Tributi.

IL DIRETTORE DI SETTORE
(dott. Rossella Fiori)

Sesto San Giovanni, 25.02.2008

CONVENZIONE

Integrativa per il miglioramento della riscossione tramite ruolo della Tarsu

Nel giorno _____ del mese di _____ dell' anno 2008

TRA

Equitalia Esatri SpA, Agente della Riscossione per le province di Brescia, Lodi, Milano, Pavia , Varese, e Bergamo (che di seguito sarà chiamato per brevità "Agente della Riscossione"), – Direzione e Coordinamento di Equitalia SpA, iscritto al n. 29 della I^ categoria dell'Albo Nazionale dei soggetti abilitati alle attività di accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate degli Enti locali, con Sede Legale e Direzione Generale : Viale dell'Innovazione 7 – 20126 Milano- Tel.02.6416.61, Capitale sociale i.v. 2.600.000,00 € - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09816500152, nella persona del Rag. Ettore Bidasio, nella sua qualità di Capo del Servizio Business Unit Mercato, giusta procura Repertorio n. 4.545 - Raccolta n.1.493 del Notaio Laura Cavallotti, di Sesto San Giovanni, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

ED

Il Comune di Sesto San Giovanni, (che di seguito sarà chiamato per brevità "Ente"), partita IVA _____, con Sede in _____, rappresentato dal Sig _____ nella sua qualità di _____;

CONSIDERATE le norme di riordino del servizio della riscossione di cui alla legge delega 28 settembre 1998, n.337;

VISTE le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 così come modificate ed integrate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici;

VISTE le norme contenute nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;

VISTO l'art.2 del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n.37, che ha soppresso l'obbligo del non riscosso per riscosso;

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, che, nel disciplinare la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate proprie, anche tributarie, demanda all'ente la scelta se applicare le disposizioni di legge vigenti secondo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo ovvero ricorrere alle procedure di cui al successivo comma 5;

TENUTO CONTO dell'intendimento dell'Ente di ~~continuare ad avvalersi~~ in via esclusiva dell'Agente della Riscossione per la riscossione della Tarsu

VISTO l'articolo 32 del D.Lgs.26 febbraio 1999, nr.46, come modificato dal D.Lgs.27 aprile 2001 nr.193, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la riscossione fra enti creditori e Agenti della Riscossione;

CONSIDERATO che dall'applicazione della normativa di cui ai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 – che disciplinano in modo nuovo la riscossione mediante ruolo dei tributi e delle altre entrate locali – derivano:

- nuove modalità di formazione del ruolo che rendono particolarmente difficoltosi i controlli dell'ente sui flussi finanziari e informativi relativi alle riscossioni effettuate dai diversi concessionari interessati, dovendo i ruoli essere formati in relazione al domicilio fiscale del contribuente e quindi in numero corrispondente a quello degli ambiti provinciali nei quali i medesimi contribuenti hanno domiciliazione fiscale;
- tempi di riscossione significativamente più lunghi rispetto a quelli previsti dalla previgente normativa;

RILEVATA, quindi, la necessità che la riscossione della tarsu sia disciplinata in modo da consentirne l'acquisizione secondo i livelli di efficienza, efficacia ed economicità corrispondenti alle esigenze degli Enti;

RITENUTO che la riscossione tramite ruolo, a seguito della definizione di particolari modalità operative, consente di acquisire la Tarsu con la massima rapidità e correttezza, conseguendo i predetti obiettivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

RITENUTO che occorre definire idonee condizioni operative che consentano il miglioramento del complessivo servizio di riscossione da parte dell' Agente della Riscossione ;

CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari certi in entrata nelle casse dell'Ente, in tempi predefiniti;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'Agente della Riscossione provvede alla riscossione della Tarsu con le modalità indicate dalla presente convenzione e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili.

Art. 2

Minute di ruolo

1. L'Ente predispone minute di ruolo relative alla Tarsu, ed eventuali afferenti accessori, per ciascun debitore.
2. L'Ente trasmette al CNC le minute di ruolo di cui al precedente comma, non oltre 60 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Se le minute sono fornite su supporto cartaceo il termine di 60 giorni viene elevato a 75 giorni.
3. Al fine di consentire modalità di pagamento improntate a criteri di comodità per il contribuente, di rapidità di incasso e di efficienza nella gestione e controllo dei flussi finanziari e informativi, l'Ente autorizza l'Agente della Riscossione a procedere alla riscossione della Tarsu secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 3

Formazione ruoli ed avvisi di pagamento

1. In relazione alle minute di ruolo ricevute dall'Ente, si procede alla formazione dei ruoli di riscossione nonché alla predisposizione di avvisi di pagamento da inviare a ciascun contribuente. L'Ente rende esecutivi i ruoli ed autorizza il CNC a provvedere alla consegna degli stessi all' Agente della Riscossione competente solo dopo che il CNC stesso abbia proceduto ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 8.
2. L'avviso di pagamento è inviato a mezzo posta ordinaria all'indirizzo del contribuente indicato dall'Ente, non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Ove l'indirizzo indicato dall'Ente non fosse postalizzabile si utilizzerà l'indirizzo postalizzabile a disposizione dell' Agente della Riscossione o altro eventualmente in suo possesso.

Art. 4

Canali di pagamento

L'Agente della Riscossione mette a disposizione dei contribuenti i seguenti canali di pagamento:

- Internet con il sito *taxtel.it*;
- Call Center;
- Banche (modalità RAV);
- Uffici postali;
- Propria rete sportellare nella provincia di riferimento;
- Sportelli Bancomat del Gruppo Intesa Sanpaolo (Modalità RAV);
- Internet Banking per i correntisti di Intesa Sanpaolo e delle altre Banche convenzionate
- Ricevitorie Sisal

Art. 5

Riversamento delle somme riscosse

L'Agente della Riscossione provvede a versare quanto riscosso a mezzo degli avvisi di pagamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese.

F

Art. 6

Informazioni relative ai pagamenti effettuati

In relazione ai pagamenti ricevuti, l'Agente della Riscossione invia, entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento, le relative informazioni al CNC affinché quest'ultimo provveda agli adempimenti di cui al successivo articolo 8.

Art. 7

Compensi al Concessionario

1. Per lo svolgimento del servizio indicato negli articoli precedenti, all' Agente della Riscossione compete il compenso a carico dell'Ente pari a 1,3% sul carico del ruolo; tale compenso é trattenuto all'atto del riversamento previsto dall'art. 5.
2. Per la riscossione delle somme non rimosse, iscritte nei ruoli di cui all'art. 8, spettano al competente Agente della Riscossione i compensi ed i rimborsi delle spese determinati secondo la normativa vigente.

Art. 8

Modalità e termini di consegna dei ruoli

1. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente articolo 6, sarà cura dell' Agente della Riscossione provvedere, anche a mezzo del CNC, ad un aggiornamento contabile dei ruoli resi esecutivi ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, fornendo all'Ente le partite inserite nei suddetti ruoli che risultano pagate, anche parzialmente, e consegnando, anche per il tramite del CNC, entro 15 giorni dal pervenimento delle informazioni di cui al precedente articolo 6, agli Agenti della Riscossione competenti in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti, la residua parte dei suddetti ruoli, contenenti le quote per gli importi non pagati.
2. Non si dà luogo alla produzione delle cartelle di pagamento per importi residuali inferiori a Euro 3,10 per ciascun articolo di ruolo.

Art. 9

Modalità di riscossione

1. In relazione a quanto indicato all'art. 3 per gli avvisi di pagamento sono previste n. 4 rate, con cadenza bimestrale.
2. La riscossione dei ruoli di cui all'articolo 8 è effettuata in due rate.

Art. 10

Obblighi informativi

L'Agente della Riscossione s'impegna a rendicontare, dietro richiesta dell'Ente, le riscossioni effettuate ed a fornire le stesse mediante supporto magnetico, secondo tracciato record predeterminato dall'Agente della Riscossione medesimo.

ART. 11

Trattamento dei dati personali

L'Ente in qualità di "Titolare del trattamento " ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003 nomina, ai sensi dell'art. 29 della citata disposizione, la società Equitalia Esatri S.p.A. "Responsabile del trattamento" dei dati personali oggetto di trattamento nell'espletamento dell'incarico affidato con la presente convenzione. Equitalia Esatri S.p.A., sottoscrivendo tale convenzione, accetta la nomina e si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini della protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

Art. 12

Modalità di erogazione dell'acconto

1. Le parti si danno atto che l'importo medio della Tarsu di competenza effettivamente riscossa nella fase volontaria nel biennio 2005/2006, rispetto alle somme iscritte a ruolo, rappresenta il 84 % del carico.

2. Fermo restando il riversamento di quanto comunque riscosso ai sensi del precedente art. 1, l'Agente della Riscossione provvede ad erogare all'Ente un ulteriore importo pari alla differenza tra quanto risulta applicando la percentuale del 75% sul carico in riscossione per l'anno di competenza e le somme effettivamente rimosse, secondo le modalità definite nei successivi commi.
3. Entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza dell'unica/di ciascuna rata, o primo giorno lavorativo successivo, é corrisposta all'Ente differenza tra il totale dell'importo determinato applicando, sul carico di rate già scadute, la percentuale di cui al comma che precede e quanto effettivamente riscosso.
4. L'Agente della Riscossione informa l'Ente delle somme che allo stesso sono anticipate alle scadenze sopra stabilite per effetto dell'applicazione della suddetta percentuale.
5. Entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza dell'ultima o unica rata, o primo giorno lavorativo successivo, l'Agente della Riscossione fornisce apposita comunicazione all'Ente indicante l'ammontare dell'eventuale importo ancora da recuperare rispetto alle anticipazioni erogate.
6. Il recupero dell'eventuale residuo credito da anticipazione avviene senza percezione di interessi corrispettivi a decorrere dalla data della comunicazione di cui al precedente comma e ha luogo mediante trattenuta diretta operata dall' Agente della Riscossione sui riversamenti da effettuarsi in favore dell'Ente per riscossioni a qualsiasi altro titolo effettuate e/o per qualsiasi voglia altro titolo e/o causa, fino a totale estinzione del credito ancora vantato dall' Agente della Riscossione medesimo per l'anticipazione erogata.

In caso d'incapienza, decorso il 30° giorno successivo alla data della comunicazione sopra indicata l'Ente emette, dietro semplice richiesta dell' Agente della Riscossione, apposito mandato di pagamento a saldo del debito nei confronti dell' Agente della Riscossione .
7. Qualora l'Ente dovesse scaricare partite comprese nei carichi oggetto di anticipazione, gli importi corrispondenti potranno essere detratti dall'ammontare dell'anticipazione da erogare ai sensi della presente convenzione.
8. E' previsto che la percentuale di acconto sia rideterminabile, dietro richiesta dell' Agente della Riscossione, avendo in considerazione l'effettivo riscosso dei ruoli emessi nei dodici mesi precedenti.

Art. 13

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ed al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e loro successive modificazioni.

Art.14

Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà efficacia dalla data di relativa sottoscrizione e durata sino al

L'Agente della Riscossione
Il Capo del Servizio

Rag. Ettore Bidasio

L'Ente

Dott.ssa Rossella Fiori

